



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI, DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA

AVVISO PUBBLICO

PER ACCEDERE AL FONDO ROTATIVO GIOVANI RICHIESTA PRESTITO D'ONORE

per l'individuazione dei beneficiari del prestito d'onore erogato dal Fondo Rotativo (istituito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale 12 aprile 2011 mecc. n. 2011-02146/050 e integrato con provvedimento deliberativo del 2 agosto 2011 mecc. n. 2011-04320/050).

Il **Fondo Rotativo** di cui al presente Avviso è stato istituito con Determinazione dirigenziale del 9 agosto 2011 n. cron. 418, n. mecc. 2011 – 42959/050 a seguito di deliberazione della Giunta Comunale del 12 Aprile 2011 (mecc. n. 2011-02146/050) su fondi erogati dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, Piani locali giovani nazionali.

Il Fondo Rotativo è uno strumento finanziario che, nell'applicazione oggetto dell'avviso, permette a una molteplicità di soggetti e organizzazioni prive di scopo di lucro o del terzo settore di beneficiare di un sostegno economico per affrontare momentanee difficoltà di liquidità o anticipi di contributi non ancora riscossi anche a fronte di avvio di progettualità svolte in co-progettazione con il Comune. Il fondo rotativo è erogato sotto forma di concessione di un "prestito d'onore" a interessi zero (T.A.N. 0% e T.A.E.G. 0%).

Peculiarità del fondo rotativo è la sua ricostituzione attraverso la restituzione delle somme erogate sotto forma del prestito d'onore.

La restituzione del prestito, sancita da un Patto Fiduciario tra la Città e il richiedente, è, infatti, la condizione necessaria per garantire ad altri soggetti il diritto a usufruire dello stesso beneficio.

Le **finalità** del fondo rotativo sono:

- A. favorire la partecipazione delle associazioni giovanili ed enti del terzo settore a bandi di finanziamento;
- B. supportare l'associazionismo giovanile;
- C. incentivare e supportare le associazioni in fase di avvio e costituzione in ambiti innovativi;
- D. sostenere l'avvio delle progettualità degli enti del terzo settore che partecipano a percorsi di co-progettazione e/o altri avvisi di contributi da parte del Servizio Giovani.

Gli obiettivi rispondono ad esigenze delle realtà associative di essere sostenute nel corso della loro vita associativa nei momenti in cui si trovano ad affrontare problemi di liquidità non solo in fase di avvio di progettualità conseguenti a percorsi di co-progettazione o di attività progettuali avviate con il sostegno di contributi di Enti o Fondazioni non ancora erogati ma anche derivanti da crediti non riscossi.

Nella fattispecie **rientrano tra i soggetti ammissibili**:

- i beneficiari di contributi, a seguito di partecipazioni a bandi o a percorsi di co-progettazione, ai quali verrà accordata una quota sotto forma di prestito d'onore, fino ad un massimo di 10.000,00 Euro;
- soggetti che devono far fronte a crisi momentanee di liquidità, legate a crediti, oggettivamente dimostrabili, non ancora riscossi, o si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà temporanee, che andranno motivate e documentate, attraverso un piccolo prestito previsto nell'importo massimo di Euro 5.000,00.

La restituzione delle somme erogate permetterà la ricostituzione del Fondo Rotativo e l'accesso a disposizione di nuovi soggetti ammissibili che ne faranno richiesta.

Le organizzazioni richiedenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

1. avere sede operativa nel territorio della Città di Torino;
2. svolgere attività in modo prevalente sul medesimo territorio.

Art. 1 – Oggetto del presente avviso

L'oggetto del presente avviso è l'accesso, da parte di organizzazioni prive di scopo di lucro che ne facciano richiesta, all'erogazione di prestiti d'onore, destinati a risolvere momentanee crisi di liquidità, derivanti dalla realizzazione di progetti finanziati a seguito della partecipazione a bandi con contributo, emessi da soggetti pubblici o privati, oppure da ritardi nella riscossione di crediti comprovati o in fase di avvio di progettualità collegate a percorsi di co-progettazione da parte del Servizio Giovani, Diritto allo Studio e Città universitaria.

Il prestito non può essere destinato per scopi diversi da quelli legati alla sua istituzione e con finalità differenti dal presente avviso.

Art. 2 – Requisiti, tipologie di soggetti che possono accedere al prestito e casi di esclusione.

Sono ammesse richieste di erogazione del prestito d'onore da parte di Enti del Terzo Settore (ETS), così come definiti all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), e di seguito elencati:

- organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale,
- enti filantropici,
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- reti associative,
- società di mutuo soccorso,
- associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Le organizzazioni richiedenti dovranno essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS). Ex art. 101, comma 2 del CTS, il requisito dell'iscrizione al RUNTS deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

L'Amministrazione potrà quindi ammettere Associazioni che siano in attesa di perfezionamento della traslazione da registri esistenti o che siano in attesa di riscontro della domanda di iscrizione al Registro.

Le organizzazioni richiedenti dovranno:

- svolgere in modo prevalente attività rivolte a giovani under 35;
- avere sede operativa nel territorio della Città di Torino;
- svolgere le attività dei progetti in modo preponderante sul medesimo territorio.

In fase di ammissione alla concessione del prestito sarà considerata come titolo preferenziale l'istanza presentata da associazioni il cui consiglio direttivo è composto da almeno il 50% da giovani entro i 29 anni, alla data di presentazione della domanda.

L'età richiamata è stata individuata sulla base di quanto indicato nella L.R. 6/2019

Non sono ammissibili istanze presentate da soggetti che, con riferimento al prestito d'onore:

- abbiano già corso un prestito nell'ambito del presente avviso;
- abbiano già fatto richiesta nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta;
- abbiano già fruito dello stesso due volte.

Art. 3 - Tipologie di prestito:

Sono previsti i seguenti tipi di concessione di prestito a interessi zero (**T.A.N. 0% - T.A.E.G. 0%**):

TIPOLOGIA A -

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e 2, possono richiedere l'erogazione di un prestito temporaneo per far fronte ad un momento di crisi di liquidità, nell'attesa di ricevere somme relative a crediti nei confronti di terzi dimostrabili attraverso la produzione di fatture o altri documenti contabili comprovanti il credito o che si trovino in situazioni di difficoltà temporanea, motivando e documentando tali condizioni. Es: fattura collegata a contratto di prestazione, note di debito, ecc.

Importo massimo erogabile 5.000,00 €;

Durata massima: 12 mesi dalla data di erogazione

Per motivazioni eccezionali o straordinarie adeguatamente documentate non prevedibili al momento dell'erogazione, il richiedente, prima della scadenza, potrà richiederne la proroga per ulteriori 6 mesi.

TIPOLOGIA B - Fino ad un importo massimo erogabile di 10.000,00 € .

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono richiedere l'erogazione di un prestito temporaneo di importo non superiore ai 10.000,00 € a fronte di un progetto che sia stato approvato da enti pubblici o privati (locali, fondazioni, UE ecc.) a seguito di partecipazione a bando o che abbia ottenuto un contributo economico, non ancora erogato o che abbiano partecipato a percorsi di co-progettazione e/o altri avvisi di contributi da parte del Servizio Giovani oppure che stiano implementando delle start-up (verrà valutata la start-up e le azioni intraprese per ricerche di fondi)

L'organizzazione richiedente dovrà produrre la convenzione sottoscritta dalle parti, il progetto finanziato per il quale si richiede il prestito o altro documento comprovante il contributo o finanziamento accordato/riconosciuto e la sua entità.

Il prestito è finalizzato a:

- b. 1 permettere l'avvio del progetto o prevenire momentanee difficoltà di liquidità. In questo caso, l'importo del prestito non potrà eccedere la misura massima del 50% del finanziamento/contributo atteso riconosciuto dall'ente titolare del finanziamento;
- b.2 prevenire momentanee difficoltà di liquidità derivanti da lunghi tempi di attesa di erogazione del contributo o sovvenzione da parte dell'ente considerato che spesso i contributi vengono erogati a fronte di rendicontazione delle spese sostenute e a conclusione del progetto, per i progetti in fase avanzata di esecuzione.

Importo massimo erogabile 10.000,00 €, fermo restando che l'importo massimo erogabile non può eccedere il finanziamento previsto del progetto ovvero i contributi/sovvenzioni deliberate ma non ancora erogate.

Durata massima del prestito: 18 mesi dalla data di erogazione dalla data di erogazione

Per motivazioni eccezionali o straordinarie adeguatamente documentate non prevedibili al momento dell'erogazione, il richiedente, prima della scadenza, potrà richiederne la proroga per ulteriori 6 mesi.

Art. 4 - Accoglimento delle istanze e verifica dei requisiti

I soggetti di cui all'art. 2 possono richiedere il prestito d'onore compilando l'istanza per la tipologia di prestito prescelta (A o B). Le domande verranno accolte in ordine di ricevimento da parte del Servizio e sulla base delle risorse disponibili previa verifica del possesso dei requisiti del soggetto richiedente, della conformità dell'istanza e documentazione richiesta a corredo. La valutazione concerne unicamente i profili di legittimità e di opportunità del progetto che non deve essere in palese contrasto con lo Statuto della Città e con le linee

programmatiche dell'ente. Si precisa che non vi è alcuna valutazione sulla qualità del progetto selezionato dall'ente finanziatore.

Art. 5 - Modalità di erogazione del prestito

L'Amministrazione darà comunicazione ai soggetti ammessi, invitandoli alla sottoscrizione del **Patto Fiduciario tra il legale rappresentante dell'organizzazione richiedente e la Città**. La sottoscrizione del Patto Fiduciario è obbligatoria e vincolante ai fini dell'erogazione del prestito d'onore.

L'erogazione avverrà tramite accredito sul conto bancario o postale.

L'erogazione del prestito avverrà non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione del Patto Fiduciario.

Art. 6 - Modalità di restituzione del prestito

Per il prestito tipologia A di cui al precedente art. 3:

- in unica soluzione, nel momento in cui il credito viene riscosso o anticipatamente qualora l'organizzazione sia in grado di procedere alla restituzione, e comunque non oltre 12 mesi o, in casi particolari, di cui all'art. 3, con proroga di sei mesi richiesta e concessa, non oltre 18 mesi dalla data di erogazione. È possibile restituire la somma in più tranches concordate con il Servizio titolare della Città, previa richiesta adeguatamente motivata e autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione.

Per il prestito tipologia B di cui al precedente art. 3:

- in unica soluzione, al momento della riscossione del contributo da parte l'organizzazione e comunque non oltre 18 mesi o, in casi particolari, previsti all'art. 3, con proroga di sei mesi richiesta preventivamente all'Amministrazione e formalmente concessa, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione. È possibile restituire la somma in più tranches concordate con il Servizio titolare della Città, previa richiesta adeguatamente motivata e autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione.

Il prestito dovrà essere restituito tramite il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni (PagoPA). La Città provvederà ad inviare l'avviso di pagamento al recapito indicato nella domanda di richiesta del prestito - Fondo Rotativo - via pec entro il termine di scadenza del prestito.

<https://www.pagopa.gov.it/> <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/piemontepay>

Nel caso si accerti la mancata restituzione del prestito, entro i termini di cui all'art. 3, e a seguito di n. 2 solleciti formali da parte del Servizio titolare della Città, si procederà al recupero coatto della somma dovuta, secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza

Per accedere al prestito è obbligatorio allegare i seguenti documenti:

a) domanda di accesso al prestito sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e redatta sull'apposito modulo:

- ALLEGATO 1a per prestiti di tipologia A di cui all'Art. 3 del presente avviso;
- ALLEGATO 1b per prestiti di tipologia B di cui all'Art. 3 del presente avviso;

Da compilare in ogni sua parte, indicando per quale finalità specifica si inoltra richiesta (cfr Premessa) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste all'art. 2 del presente avviso.

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del richiedente se non già depositato presso la Città;

c) copia del progetto finanziato, breve descrizione dello stesso per il quale si richiede l'accesso al prestito; o documentazione a dimostrazione di crediti vantati nei confronti di terzi o copia della convenzione/accordo di collaborazione/contratto sottoscritto con l'ente erogatore e/o debitore (all. 2) (in relazione alla tipologia di prestito per cui si presenta istanza);

d) fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organizzazione/ente richiedente.

Tutta la documentazione di cui ai punti a), c) e d) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, a pena di esclusione.

Art. 8 – Assistenza tecnica per la definizione delle domande

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno rivolgersi al Servizio all'indirizzo di posta elettronica:

evento.facile@comune.torino.it

Il testo del presente avviso, nonché gli allegati di cui all'art. 7, sono pubblicati sul sito TorinoGiovani al fine di darne la più ampia diffusione, sui canali istituzionali e sui social del Centro InformaGiovani:
<http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/fondo-rotativo>

Art. 9 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

L'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere redatta sull'apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta all'art. 7.

Le istanze dovranno essere indirizzate a: **Città di Torino – Dipartimento Servizi Educativi – Servizio Giovani**

L'oggetto della mail certificata dovrà recare la dicitura:

AVVISO PUBBLICO - FONDO ROTATIVO GIOVANI- RICHIESTA PRESTITO D'ONORE.

e spedite tramite posta pec al seguente indirizzo:

gioventu@cert.comune.torino.it

Le domande verranno accolte in ordine di ricevimento, previa verifica del possesso dei requisiti del soggetto richiedente e della conformità dell'istanza a quanto previsto dal presente avviso e sulla base delle risorse disponibili.

Art. 10 – Validità del presente avviso.

Il presente avviso ha validità triennale e fino al 31/12/2026, dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva, e vincolata alla disponibilità delle risorse che trovano capienza solo ed esclusivamente nella ricostituzione del fondo rotativo, in quanto collegate alla restituzione dei prestiti erogati.

A cura degli uffici del Servizio Giovani verrà effettuato il monitoraggio sull'andamento dei prestiti erogati, restituzioni e ricostituzione del fondo; tale monitoraggio è finalizzato a verificare l'efficacia del fondo rotativo presso i fruitori, quale strumento utile alle finalità per cui è stato istituito ed eventualmente riorientarle sulla base dei bisogni.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente avviso, unico foro competente sarà il Foro di Torino.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è Fausto Sorino, Responsabile in posizione di Elevata Qualificazione del Servizio Giovani, Diritto allo Studio e Città

Universitaria del Dipartimento Servizi Educativi, il quale possiede le competenze professionali e i requisiti normativi prescritti.

Torino, 2024

IL DIRIGENTE
Giovanni Mazzolotti